



**COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO
COMUNALE
SERVIZIO ACQUEDOTTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2010

INDICE

TITOLO PRIMO

- ART. 1 – ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA
- ART. 2 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
- ART. 3 – TIPO DI FORNITURA
- ART. 4 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA
- ART. 5 – MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA
- ART. 6 – DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

TITOLO SECONDO

- ART. 7 – IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- ART. 8 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA
- ART. 9 – PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI

TITOLO TERZO

CAPO PRIMO – NORME GENERALI

- ART. 10 – DOMANDA DI FORNITURA
- ART. 11 – DIRITTO ALLA FORNITURA
- ART. 12 – FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE
- ART. 13 – NORME PER LA FORNITURA
- ART. 14 – DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE
- ART. 15 – MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- ART. 16 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE
- ART. 17 – PROPRIETA' DELLE CONDOTTE
- ART. 18 – MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE
- ART. 19 – CAMBIO DI UTENZA
- ART. 20 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 21 – GARANZIA DELLA FORNITURA
- ART. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 23 – RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDOTTE ED APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO
- ART. 24 – USO DELL'ACQUA
- ART. 25 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI
- ART. 26 – PRELIEVI ABUSIVI
- ART. 27 – INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA
- ART. 28 – ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE
- ART. 29 – TARIFFE E DIRITTI
- ART. 30 – FORNITURE AD USO PROMISCUO
- ART. 31 – BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- ART. 32 – TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

CAPO SECONDO - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI – ECCEDEnze – MODI DI
PAGAMENTO ED APPARECCHI DI MISURA

ART. 33 – MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA

ART. 34 – PAGAMENTI

ART. 35 – TIPI DI APPARECCHI DI MISURA, QUOTE NOLO E MANUTENZIONE

ART. 36 – POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

ART. 37 – GUASTI E DANNI AGLI APPARECCHI

ART. 38 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

ART. 39 – LETTURA DEI MISURATORI

ART. 40 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

ART. 41 – VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

CAPO TERZO – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE

ART. 42 – PRESTAZIONI E COLLAUDI

ART. 43 – INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

ART. 44 – COLLEGAMENTO DI IMPIANTI ED APPARECCHI

ART. 45 – AUTOCLAVE

ART. 46 – SERBATOI

ART. 47 – MODIFICHE

ART. 48 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

ART. 49 – VIGILANZA

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 50 – INFRAZIONI

ART. 51 – IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

ART. 52 – TASSE ED IMPOSTE

ART. 53 – APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

ART. 54 – OBBLIGATORIETA'

ART. 55 – VIOLAZIONI

ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO PRIMO

ART. 1 – ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale di Montegrino Valtravaglia è gestito dal Comune. Per l'esercizio il Comune si avvale del suo personale, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi anche di personale estraneo di ditte appaltatrici.

L'acqua derivata dall'acquedotto è destinata ad uso potabile e per l'igiene domestica.

E' facoltà del Comune concedere utenze al di fuori del territorio comunale, da valutarsi secondo i casi. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da contatore.

I contatori sono forniti esclusivamente dal Comune.

ART. 3 – TIPO DI FORNITURA

I tipi di fornitura sono definiti con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Le forniture vengono regolate dalle precedenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Sono considerate ad uso domestico tutte le utenze relative alle abitazioni mentre si configurano come uso non domestico tutte le altre (esercizi ricettivi, uffici, studi professionali, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, magazzini, fondi agricoli, cantieri edili, ecc.).

ART. 4 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura sono a tempo indeterminato, salvo disdetta.

ART. 5 – MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Per recedere dal contratto di fornitura dell'Ente, il titolare deve darne disdetta direttamente all'Ufficio Tributi del Comune o notificare il recesso dal contratto con lettera raccomandata a.r., almeno con trenta giorni di anticipo. Tale atto unilaterale annulla, ipso facto, ogni diritto al ripristino della fornitura.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex utente dovrà attivare, ex novo, le procedure previste dal titolo III del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo e di eventuali registrazioni del contratto sono a carico degli utenti.

ART. 6 – DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua salvo che per le forniture ad Enti Pubblici situati al di fuori del territorio del Comune.

TITOLO SECONDO

ART. 7 – IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane e fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici servizi igienici;
- d) gli impianti per i pubblici lavatoi;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
- f) le forniture agli edifici comunali;
- g) le piscine private solo in caso di incendio.

ART. 8 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA.

In caso di affidamento dell'esecuzione degli allacci ad una ditta appaltatrice, il Comune si riserva la facoltà di eseguire in proprio gli allacci per impianti di uso pubblico, con installazione di contatore.

ART. 9 – PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI.

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente.
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate.
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi.
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c).

TITOLO TERZO

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 10 – DOMANDA DI FORNITURA.

La domanda di fornitura dell'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune. Gli incaricati del Comune provvederanno ad eseguire un sopralluogo e redigere verbale per definire le modalità di esecuzione dei lavori.

Al verbale di sopralluogo, entro il termine di venti giorni, seguirà il preventivo di spesa per i lavori richiesti, che dovrà essere restituito all'Ufficio Protocollo del Comune, debitamente sottoscritto per accettazione. La restituzione controfirmata non implica nessun obbligo ad eseguire i lavori.

Il preventivo avrà una validità di centottanta giorni, trascorsi i quali dovrà essere ricalcolato.

Le spese di sopralluogo e preventivo saranno a carico del richiedente, secondo i costi e le modalità stabilite con apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.

I lavori verranno iniziati dal Comune, salvo casi eccezionali, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di versamento della somma preventivata, oltre a quanto dovuto per i diritti di derivazione e fornitura e posa dei misuratori.

Il Comune ha facoltà di autorizzare il richiedente ad eseguire le sole opere di scavo e ripristino, previo accordi con gli uffici comunali.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale ed il contatore è ad esclusivo carico dell'utente.

Per ciò che concerne la manutenzione, si applica l'art. 18 del presente regolamento.

L'inottemperanza alle disposizioni impartite darà adito all'Amministrazione Comunale di rescindere immediatamente il contratto e provvedere d'ufficio al distacco dell'utenza.

ART. 11 – DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate il Comune, entro i limiti dei quantitativi d'acqua erogabili dalla condotta e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per i tipi di fornitura di cui all'art. 3 ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento:

- delle spese di sopralluogo e preventivo;
- delle spese d'allaccio dalla condotta principale sino al contatore;
- dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti;
- di un contributo sviluppo reti, per ogni metro cubo di edificio di nuova realizzazione e/o ampliamento.

I relativi importi verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 12 – FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE.

L'Amministrazione Comunale per le strade non canalizzate o ricadenti su zone oggetto di piani di lottizzazione approvati dall'Amministrazione stessa può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto, oltre al pagamento di cui all'art. 11, un contributo, da concordare, per la realizzazione della tubazione.

ART. 13 – NORME PER LA FORNITURA

Le forniture d'acqua sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari ed agli affittuari.

Ogni appartamento o unità immobiliare deve essere dotata di un singolo contatore, posto in luogo liberamente accessibile ed a piano terra; soltanto in particolari casi, e a giudizio insindacabile del Comune, può farsi luogo, per ragioni tecniche, ad un'unica utenza. In ogni caso ciascun utente dovrà stipulare un contratto di fornitura ed effettuare il pagamento dei relativi oneri al fine di emettere una bolletta dei consumi per ogni singola unità immobiliare; il consumo totale dato dalla lettura dell'unico contatore, verrà suddiviso per tante unità immobiliari quante ne è composto il fabbricato.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano al richiedente, deve essere esibita l'autorizzazione di tutti i condomini alla posa del contatore ed alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

ART. 14 – DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi momento la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazioni o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

ART. 15 – MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12.

ART. 16 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta sino all'apparecchio misuratore è eseguibile esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di imprese dallo stesso autorizzate.

In caso di attraversamento della sede stradale la condotta dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a 70 cm. dal piano viabile, entro una tubazione protettiva di diametro sufficiente per permettere lo sfilamento in caso di guasti, senza danneggiamento della sede stradale.

ART. 17 – PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali, anche se eseguite a spese degli utenti, fino al contatore compreso, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso durante la vigenza del contratto di fornitura. Sono invece proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 18 – MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune.

Tali operazioni eseguite a cura degli addetti al Servizio Acquedotto, sono a carico del Comune per la parte ricadente su area comunale e a carico dell'utente per la parte ricadente su proprietà privata. L'utente potrà essere autorizzato dal Comune ad eseguire direttamente le riparazioni sui tratti di condotta ricadenti su aree di proprietà privata.

Ad eccezione del personale incaricato dal Comune, è fatto assoluto divieto di compiere manovre o effettuare qualsiasi intervento su contatori, saracinesche o parti della rete sia sulla parte pubblica che sulla parte della rete a monte del misuratore, anche se ricadono su proprietà privata.

ART. 19 – CAMBIO DI UTENZA

In caso di passaggio di proprietà, decesso dell'utente, cambio di affittuario, ecc., il nuovo utente deve presentarsi presso gli Uffici Comunali per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento dei bolli e del diritto fisso di subingresso, stabilito in apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui il "posto contatore" si trovi in un locale non liberamente accessibile al personale addetto e quando il Comune, a suo insindacabile giudizio tecnico, ritenga il "posto contatore" non idoneo alla funzionalità ed alla sicurezza dell'erogazione, lo stesso potrà imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente che dovrà dare la disponibilità di idoneo luogo per installarvi il contatore se tecnicamente possibile e se non implica lavori particolarmente importanti ed onerosi.

Il Comune darà corso alla richiesta:

- in presenza di regolare disdetta del precedente utente;
- in caso di nuova proprietà;
- dietro presentazione di nulla-osta da parte del/i proprietario/i.

ART. 20 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 21 – GARANZIA DELLA FORNITURA

La fornitura e la potabilità dell'acqua sono garantite alla bocca d'uscita del misuratore salvo clausole diverse inserite nel contratto.

Il Comune ha facoltà di inserire nelle derivazioni un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

ART. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore e necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 23 – RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDUTTURE ED APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO.

Il Comune è responsabile esclusivamente per gli allagamenti, rotture e danneggiamenti delle parti di impianto ricadenti su proprietà comunale.

Per i tratti di condotta e per impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi comprese quelle per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazione degli impianti. In particolare l'utente deve attuare provvedimenti idonei ad evitare eventuali pericoli di gelo (vedi art. 37) e sgelò. Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la refusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso.

ART. 24 – USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare non può cederla a terzi.

ART. 25 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione dura da oltre sei mesi. Nel caso il contatore sia posto all'interno dell'immobile, precludendo così al personale addetto la possibilità di chiusura per mora, l'utente è tenuto comunque a pagare il diritto di chiusura e ripristino trascorsi novanta giorni dall'emissione della fattura.

Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 10, 14, 25, 36, 38, 40, 49 e 50 del presente regolamento.

La revoca della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'utente.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex utente dovrà attivare ex novo l'iter amministrativo ai cui al titolo III del presente regolamento e provvedere al pagamento:

- a) diritto fisso di:
 - riapertura contatore
 - posa contatore
 - riapertura presa;
- b) marche da bollo contratto;
- c) bollette morose di sua pertinenza;
- d) spese sostenute dal Comune per:
 - eventuali solleciti di pagamento di pertinenza dell'utente;
 - ripristino funzionalità derivazioni nel caso di interruzione da parte del Comune;
 - Sostituzione derivazione per ragioni tecniche.

ART. 26 – PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua abusivo o comunque per usi diversi da quelli nel contratto di fornitura è vietato e sanzionato, ed è perseguito a norma di legge.

ART. 27 – INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso delle spese che il Comune deve sostenere, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

ART. 28 – ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE

Contestualmente alla richiesta di nuovo allacciamento alla rete del civico acquedotto, il richiedente dovrà, se non preesistente, provvedere ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica, e corrispondere i diritti di allaccio stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La domanda dovrà essere redatta secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 29 – TARIFFE E DIRITTI

Le tariffe ed i diritti sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 30 – FORNITURE AD USO PROMISCUO

Non sono concesse forniture ad uso promiscuo.

ART. 31 – BOCHE ANTICENDIO PRIVATE

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata; tale opera è a carico del richiedente.

Qualora l'utente volesse provvedere direttamente a realizzare dal limite della proprietà pubblica all'uscita (cds. lancia, naspo, ecc.) nei locali o nelle immediate pertinenze il Comune provvederà all'installazione di contatore adeguato alla tubazione antincendio realizzata. Le spese per il contatore ed il relativo montaggio restano sempre a carico dell'utente.

L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso di inadempimento il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo (cds. piombo).

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso d'incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro ventiquattro ore, affinché possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Il presente articolo rimane in vigore per le bocche antincendio ad uso pubblico.

Chiunque ritardi senza giustificato motivo la comunicazione di utilizzo delle bocche antincendio, le utilizzi per scopi non previsti, non fornisca o non comunichi l'aggiornamento dello schema delle bocche antincendio, soggiace alla sanzione amministrativa stabilita con atto della Giunta Comunale. All'intestatario delle utenze delle suddette bocche antincendio è fatto obbligo di garantire il mantenimento dei sigilli sulle stesse. Qualora risultassero mancanti o condizionati uno o più sigilli, il titolare delle utenze soggiace alla sanzione amministrativa stabilita con atto della Giunta Comunale.

ART. 32 – TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo.

Il canone annuo è dovuto anche per le bocche antincendio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio è fissata da un apposito atto adottato della Giunta Comunale.

CAPO II – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI – ECCEDENZE – MODI DI PAGAMENTO DI APPARECCHI DI MISURA

ART. 33 – MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore.

ART. 34 – PAGAMENTI

Il pagamento dei consumi acqua ed accessori deve avvenire con le modalità e le scadenze riportate in bolletta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto, oltre al pagamento di quanto dovuto, anche a quello degli interessi legali.

La morosità inoltre dà diritto al Comune a procedere alla chiusura della presa, con preavviso di 20 giorni e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Nel caso di durata della sospensione superiore ad un mese leggesi quanto disposto dall'art. 25.

ART. 35 – TIPI DI APPARECCHI DI MISURA, QUOTE NOLO E MANUTENZIONE

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione. Tali apparecchi devono essere di tipo certificato.

Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione del calibro, il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 36 – POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo, stabilito dal Comune e di facile accesso agli addetti.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in apposita nicchia, opportunamente riparata al limite o, eccezionalmente, nell'ambito della proprietà privata. Le dimensioni della nicchia sono fissate dal Comune.

La distanza tra i contatori dovrà essere tale da permettere la totale apertura del coperchio. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente:

- qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio;
- quando lo richiedano la funzionalità e la sicurezza dell'impianto di erogazione;
- quando l'utente non abbia consentito al personale addetto di effettuare la lettura per almeno due periodi.

Manomettere i sigilli (cds. piombo) e compiere qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, dà luogo ad una sanzione amministrativa contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART. 37 – GUASTI E DANNI AGLI APPARECCHI

L'utente deve provvedere a proteggere dal gelo e/o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa; l'utente è quindi anche responsabile dei danni da allagamento e conseguenti riparazioni sia alla sua proprietà che alla proprietà di terzi.

Nessun abbuono sul consumo è ammesso per dispersioni causate dal gelo, da manomissioni o guasti.

In caso di guasti e danni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.

Nei casi di rottura per accertata imperizia o incuria l'utente è tenuto al pagamento della somma prevista per la fornitura di un nuovo misuratore, nella misura stabilita da apposito atto della Giunta Comunale.

Restano non imputabili all'utente i danni causati da eventi atmosferici eccezionali o da altre cause (sinistri stradali, eventi naturali)

ART. 38 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto di rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso apposito verbale dagli incaricati del Comune. Tale verbale deve indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 39 – LETTURA DEI MISURATORI

La lettura dei contatori viene eseguita ad intervalli regolari da personale incaricato dal Comune.

Qualora, per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire regolarmente le letture periodiche e non siano pervenute, a carico e rischio dell'utente, le cartoline lasciate dal letturista (in caso di smarrimento la cartolina può essere ritirata presso il Comune) verrà fatturata, ove possibile, una quantità corrispondente alla media dei consumi dei tre anni precedenti; in caso di utenze più recenti verrà fatturata la quantità consumata nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Il Comune ha comunque facoltà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 40 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel caso di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento a consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 41 – VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, previa richiesta scritta corredata da un deposito cauzionale pari alle spese di verifica è tenuto a disporre gli opportuni accertamenti, entro un termine di quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione.

Qualora venga accertato il reale malfunzionamento del misuratore il Comune provvederà alla sostituzione gratuita oltre alla restituzione del deposito cauzionale.

La quantificazione dei suddetti importi viene stabilita con apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.

CAPO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE

ART. 42 – PRESTAZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguibili a cura e spese dell'utente.

Tale impianto deve essere provvisto, a valle del contatore, di valvola di ritegno del tipo approvato dal Comune.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite dai seguenti articoli.

ART. 43 – INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE.

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono all'esterno degli stabili entro i cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua, dalle condutture elettriche, telefoniche e del gas metano e ad quota ad esse superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetto di smaltimento, pozzi neri o simili.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 44 – COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 45 – AUTOCLAVE

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nel presente articolo, oltre a rimuovere quanto realizzato, soggiace alla sanzione amministrativa stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto.

ART. 46 – SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Pur non garantendo la potabilità dell'acqua erogata dai serbatoi si prescrive in particolare:

- che la tubazione di adduzione dell'acqua sversi nel serbatoio dall'alto, cioè uno zampillo libero e che l'estremità del tubo di arrivo si trovi almeno cm. 15 più alta del bordo superiore della vasca o serbatoio sottostante;
- l'anzidetta tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di deflusso e galleggiante.

In tal caso, però, la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l'erogazione quando l'invaso d'acqua nel serbatoio verrà a trovarsi cm. 15 circa sotto l'orifizio di uscita dell'acqua dalla valvola.

Inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di troppo pieno o sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

Il tubo di troppo pieno o sfioratore dovrà avere una sezione almeno tre volte superiore a quella del tubo che porta l'acqua al serbatoio.

ART. 47 – MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 48 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 49 – VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto a far ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

Gli incaricati, muniti della tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utenza.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 50 - INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dall'autorità competente. Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 51 – IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

Gli incaricati del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 52 – TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 53 – APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 54 – OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari se contrarie alle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART. 55 – VIOLAZIONI

La violazione delle norme del presente regolamento, anche nei casi in cui non se ne faccia esplicito riferimento verrà punita con le sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto, fatte salve le specifiche disposizioni di legge.

ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 GENNAIO 2011.